# Accordi di ristrutturazione, più vincoli all'omologa forzosa

### Crisi d'impresa

Il Governo ha approvato il correttivo del Codice del 2019

Alzate le percentuali in caso di dissenso da parte di Fisco e Inps

#### Giulio Andreani Maria Carla De Cesari

Latransazione dei debitifiscalie contributivi, con una disciplina articolata, guadagna spazio nelle procedure diregolazione della crisi. È questo uno dei capisaldi del decreto correttivo del Codice della crisi (decreto legislativo 14/2019), che ieri - dopo settimane di intenso confronto tra i ministeri dell'Economiae della Giustizia e le agenzie fiscali e l'Inps - ha ricevuto il primo sì da parte dei Consiglio dei ministri.

Il correttivo - oltre a una serie di interventi volta a migliorare il coordinamento delle misure per fronteggiare la crisi d'impresa - contiene una parte fiscale, quella relativa alla transazione, che si è scelto di inserire in questo pacchetto, precedendo l'attuazione della delega fiscale (si veda «Il Sole 24 Ore» del 2 giugno).

Come si è detto, il decreto correttivo contiene un'estensione della possibilità di accorditransattivi. Prima di tutto nella composizione negoziata della crisi, nelcuicontesto il debitore può proporre alle Agenzie fiscali (ma non agli enti previdenziali e contributivi) il pagamento parziale o dilazionato dei debiti. Lapropostadeveessereaccompagnata dalla relazione di un professionista indipendente che ne attesta la convenienzarispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico e da una relazione sulla completezza everidicità dei dati aziendali redatta da un revisore legale.

Negliaccordi di ristrutturazione la transazione può interessare non solo itributi e i relativi accessori, ma anche icontributi e i premi amministrati dagli enti previdenziali e assicurativi. In questo caso, però, l'articolato - frutto del contraddittorio tra ministeri e creditori pubblici - risulta restrittivo rispetto all'attuale disciplina dell'omologazione forzosa. Il tribunale può disporre l'omologazione nonostante la mancata adesione delle Agenzie fiscali e/o dell'Inps, in presenza di una serie di condizioni:

a) l'accordo non deve averecarattere liquidatorio;

b) se il credito complessivo vantato dai creditori che aderiscono alla ristrutturazione è pari almeno a un quarto dell'importo complessivo dei debiti dell'impresa, il soddisfacimento dei crediti tributari e contributivi non può essere inferiore al 60%, esclusi interessi e sanzioni;

 c) il soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali deve essere non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale alla data della proposta;

d) l'adesione dei creditori pubblici

deve essere determinante rispetto al raggiungimento delle soglie di efficacia degli accordi.

Se l'ammontare complessivo dei creditivantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è inferiorea unquarto dell'importo complessivo dei debitidell'impresa debitrice, oppure non vi sono altri creditori aderenti, la quota minima di soddisfacimento dei crediti di Fisco e Inps sale al 70% dell'importo dei ciascun ente pubblico, esclusi sanzioni e interessi.



La transazione dei debiti fiscali viene prevista anche nella composizione negoziata La possibilità di omologa forzosa è inoltre esclusa in assoluto se il debito tribuario e contributivo non è inferiore all'80% dei debiti complessivi e deriva:

1) prevalentemente da omessi versamenti relativi a cinque anni, oppure 2) dall'accertamento, peralmeno un terzo del debito, di condotte fraudolente, ancorché semplicemente contestate.

L'elevazione del soddisfacimento minimo al 60 eal 70% corrisponde a circail40eal50%ovel'importochenediscende sia commisurato all'esposizione debitoria comprensiva di sanzioni e interessi:comportapertantoun maggior pagamento di dieci punti rispetto alle norme vigenti. Si tratta tuttavia di una normapoco felice, perché non spingerà le imprese a offrire soddisfacimenti più elevati, bensì a utilizzare strumenti di regolazione della crisi in cui non sono previsteanaloghelimitazioni (comenel concordato). Il pagamento parziale o dilazionato di tributi e contributi può essere proposto anche nel piano di ristrutturazionesoggetto a omologazione, corredando la proposta della relazione di un professionista che ne attesti la convenienza e la veridicità dei dati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

#### LA SODDISFAZIONE DEI COMMERCIALISTI

## Tempi e requisiti certi per la segnalazione tempestiva

«Una svolta» per fare in modo che il Codice della crisi d'impresa funzioni e sia efficiente. Questo il giudizio di Elbano de Nuccio, presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti e componente dell'Osservatorio sulla crisi d'impresa del ministero della Giustizia.

«Alcune delle novità contenute nel decreto correttivo - sottolinea de Nuccio - sono state fortemente volute dai commercialisti, che hanno lavorato in accordo con il Consiglio nazionale forense, confrontandosi con il ministro della Giustizia Carlo Nordio e con il viceministro Francesco Paolo Sisto».

Elbano de Nuccio spiega come particolarmente importante sia la revisione del meccanismo della segnalazione anticipata per l'emersione della crisi di impresa. In particolare si prevede l'attenuazione o anche l'esclusione della responsabilità per i sindaci che si siano attivati tempestivamente con la segnalazione all'organo amministrativo; si circoscri-

vono i termini e le condizioni per considerare tempestiva tale segnalazione: 60 giorni dalla conoscenza effettiva (e non dalla teorica conoscibilità) delle condizioni di crisi.

Inoltre, l'Albo dei gestori diventa un elenco su cui hanno prerogative gli Ordini fessionali.

Plauso di de Nuccio anche per la transazione fiscale nella composizione negoziata, una previsione sostenuta dal viceministro dall'Economia Maurizio Leo.

RIPRODUZIONE RISERVATA